



CITTÀ DI FOLIGNO

**Regolamento
sala del commiato**

Approvato con D.C.C. n. 82 del 29/12/2011



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette ad istituire e gestire la sala del commiato intesa come struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.

Art. 2 - Sale del commiato private

La gestione delle sale del commiato è consentita solo ad operatori del settore funerario ovvero a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di pompe funebri.

Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire propri servizi per il commiato e se attrezzate, in base ai requisiti per le camere mortuarie previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n° 37 della G.U. n° 42 del 20 febbraio 1997, possono effettuare l'osservazione della salma.

Presso le sale del commiato, su istanza dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture socio-sanitarie od ospedaliere.

Gli operatori avranno anche l'obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitare la profanazione delle salme.

Tra i servizi per il commiato è prevista la tolettatura, la presentazione estetica di un cadavere per la veglia, da effettuare a cassa aperta.

I servizi per il commiato, gestiti da soggetti esercenti l'attività funebre, sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. I servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazioni delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti allo scopo.

Presso le sale del commiato possono sostare, per brevi periodi, feretri chiusi destinati ad inumazione, tumulazione e cremazione.

L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata ad autorizzazione del comune in conformità alla pianificazione urbanistica ed alle disposizioni del presente regolamento.

L'apertura al pubblico delle sale del commiato è consentita dalle ore 9,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Art. 3 - Sala del commiato pubblica

Il Comune di Foligno dispone presso il cimitero centrale di una "sala del commiato" per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato al feretro, nel rispetto della volontà del defunto e delle pari dignità di tutti i



cittadini. L'uso della sala viene concesso anche agli appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di idonei ambienti per tale scopo.

Tale sala è priva di simboli religiosi per accogliere i funerali di ogni confessione, ovvero atei.

La sala serve solo per officiare riti del commiato a feretro chiuso, prima della tumulazione, inumazione o cremazione della salma.

Tale attività rientra nei servizi istituzionali dell'Ente fruibili, a richiesta, da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità.

L'autorizzazione e le modalità per l'uso di detta sala, sono indicate in un disciplinare che sarà approvato dalla Giunta Comunale e che costituirà un allegato del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art. 4 - Autorizzazioni al trasporto durante il periodo di osservazione

Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore dal decesso o, in caso di conferma dello stato di morte a mezzo esecuzione di esame elettrocardiografico contestualmente al rilascio del certificato necroscopico.

Durante il periodo di osservazione, su richiesta degli aventi titolo, il cadavere può essere trasferito dal domicilio del defunto, alla "sala del commiato".

Il trasporto di salme dall'obitorio degli ospedali alla "sala del commiato" può avvenire solo dopo che sia stato eseguito l'accertamento necroscopico e redatto il relativo certificato.

L'esercente dell'attività funebre, nei casi di decesso presso il domicilio, deve acquisire preventivamente l'autorizzazione al trasporto che è rilasciata dal medico necroscopo o dall'autorità giudiziaria.

L'esercente l'attività funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.



TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E TERRITORIALE

Art. 5 - Compatibilità con zonizzazione di PRG

Le sale del commiato, secondo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 12 delle NTA del vigente PRG, risultano essere compatibili con la classificazione dell'attività terziaria, e quindi possono essere aperte in immobili aventi destinazione d'uso di tipo commerciale, direzionale o esercizio pubblico.

Per le aree a disciplina pregressa del PRG '97 le sale del commiato risultano essere compatibili con le attrezzature ed impianti di interesse generale e quindi con le destinazioni commerciali.

Nelle aree adibite a centri storici, ed in particolare nel PRG'97 quelle classificate come centro storico del capoluogo (sigla UP/CS) e tessuti di conservazione di tipo aggregati storici (sigla UC/CAS) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 12/2008 consente, oltre alle destinazioni d'uso residenziali, anche quelle di servizio e produttive compatibili con la residenza, senza limitazioni nei rapporti dimensionali. Le sale del commiato sono pertanto consentite all'interno dei centri storici.

Nel caso di edifici esistenti, per i quali è stata rilasciata l'agibilità, l'istanza all'apertura della sala del commiato deve essere preceduta dall'acquisizione del parere favorevole del condominio, espresso secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le sale del commiato non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o istituzionali.

Art. 6 - Collocazione e accessibilità

Le sale del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati e/o pubblici disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque entro un raggio non superiore a ml. 100. Per le strutture situate all'interno dei centri storici il parcheggio deve essere posto in un raggio non superiore a ml. 200.

È vietata la collocazione delle sale del commiato nelle aree dei centri storici con limitazione del traffico sottoposte a pedonalizzazione o alla Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Le sale del commiato private devono essere ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private, e di cento metri dai cimiteri e dai crematori.



Art. 7 - Igiene e logistica

L'entrata delle salme nelle sale del commiato private dovrà avvenire dalla parte opposta dell'entrata dei dolenti e questa deve essere situata, preferibilmente, da una via non molto transitata.

Devono pertanto essere presenti distinti ingressi di cui uno per dolenti, l'altro per i feretri e la loro movimentazione.

I locali da destinare a sala del commiato devono essere situati al piano terra, con possibile utilizzo anche dei piani superiori per eventuali servizi.



TITOLO III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTIVO

Art. 8 - Requisiti minimi strutturali e impiantistici

La sala (o struttura) del commiato deve osservare le misure igienico-sanitarie contemplate per i servizi mortuari delle strutture sanitarie, contenute nel DPR 14 gennaio 1997 che di seguito si riportano.

SERVIZIO MORTUARIO

Il servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.

In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

Requisiti minimi strutturali

Il servizio deve essere dotato di:

- *locale osservazione/sosta salme;*
- *camera ardente;*
- *locale preparazione personale;*
- *servizi igienici per i parenti;*
- *sala per onoranze funebri al feretro;*
- *deposito materiale.*

Requisiti minimi impiantistici:

Il servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- *temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme;*
- *umidità relativa 60% ± 5;*
- *n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h.*

È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- *impianto illuminazione di emergenza.*

Art. 9 - Cartelli identificativi e insegne

Le strutture destinate a sala del commiato non possono essere segnalate in alcun modo tranne che con vetrofania.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 10 - Autorizzazione alla istituzione e gestione di strutture private di commiato

L'autorizzazione all'istituzione e gestione di sale del commiato private è rilasciata dal Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Formazione, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento.

La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune di Foligno attraverso il S.U.A.P. che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica, acquisisce il parere igienico sanitario della ASL 3 e quello del Servizio Cimiteri. Il responsabile del procedimento per l'autorizzazione è il titolare del SUAP.

L'istanza deve essere istruita e l'autorizzazione rilasciata entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. I termini possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di documentazione integrativa.

Art. 11 - Sanzioni

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal comune, ai sensi dell'articolo 3 della DGR n. 603/2005, attraverso il Servizio Cimiteri ed il Comando della Polizia Municipale.

Il comune di Foligno o la ASL Umbria 3 possono effettuare controlli a campione sulla regolarità di tenuta del servizio delle sale del commiato e sulla idoneità della struttura.

Sono previste sanzioni per le violazioni alle disposizioni della normativa vigente del settore e del presente regolamento.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati, è punito con una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, in base alla gravità della violazione, riservata l'azione civile e penale.

Nel caso di reiterate sanzioni, superiori a quattro, applicate nello stesso anno viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo di trenta giorni.

Nel caso le sanzioni applicate superino la quantità di dieci nel triennio è prevista la revoca dell'autorizzazione alla gestione della sala del commiato.

Art. 12 - Riferimenti normativi

Il presente regolamento è stato redatto in base alle norme e disposizioni vigenti costituite da:

- Legge Regionale Umbria n. 12 del 21 luglio 2004 "norma in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali" (art. 3 comma 2);



-
- Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 603 del 30 marzo 2005 "Linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria (art. 3);
 - D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
 - Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".

Art. 13 - Validità ed entrata in vigore

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Sale del commiato private.....	2
Art. 3 - Sala del commiato pubblica.....	2
Art. 4 - Autorizzazioni al trasporto durante il periodo di osservazione	3
TITOLO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE URBANISTICO E TERRITORIALE.....	4
Art. 5 - Compatibilità con zonizzazione di PRG	4
Art. 6 - Collocazione e accessibilità	4
Art. 7 - Igiene e logistica.....	5
TITOLO III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTIVO	6
Art. 8 - Requisiti minimi strutturali e impiantistici	6
Art. 9 - Cartelli identificativi e insegne	6
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	7
Art. 10 - Autorizzazione alla istituzione e gestione di strutture private di commiato	7
Art. 11 - Sanzioni	7
Art. 12 - Riferimenti normativi.....	7
Art. 13 - Validità ed entrata in vigore	8